

**Uso civico su sorgenti di acque termali – contenuto degli usi civici - servitù pubblica – uso civico di bagno - diritto principale di bagno -**

Gli usi civici, per quanto intenso sia il loro contenuto, non distruggono il diritto di proprietà da parte del titolare del fondo su cui gravano.

Ben può il contenuto degli usi civici riferirsi, oltre che alla terra direttamente, ai vari elementi che alla terra sono connessi: minerali, acqua, pesci, piante, frutti etc.

E' perfettamente concepibile un uso civico su sorgenti di acque termali.

Gli usi civici si distinguono dalle servitù irregolari perché soltanto i primi spettano ai membri di una collettività *uti singuli* e *uti cives*.

La collettività deve essere determinata ed è, in ogni caso, indipendente nella titolarità del diritto, dal soggetto pubblico (Comune, frazione, ecc.) al quale aderisce amministrativamente.

Gli usi civici si distinguono dalle servitù di diritto pubblico, perché solo i primi hanno carattere patrimoniale e collettivo.

Le servitù pubbliche hanno il loro titolo nella legge; le irregolari nel contratto e nella usucapione; gli usi civici possono derivare anche da concessioni storiche.

L'uso civico di bagno gravante su diverse sorgenti si può liquidare in natura, riconducendosi ad unità ideale tutte le sorgenti onerate ed assegnandosi il compenso su una di esse capace di soddisfare all'esercizio del potere.

Il diritto principale di bagno può comprendere quelli accessori di sosta dei veicoli e delle bestie di trasporto dei bagnanti, quello di pascolo delle stesse bestie e quello di accesso alla sorgente onerata.- Commiss. Usi civici Cagliari, 2 ottobre 1929, Com. Benetutti c. Angioi, in Rep. Fo. It.. 1929, 31-40 e pubbl. in Riv. Demani, ecc., 1929, 605.